



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico

## COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via Torre Verde, 25 - 38100 TRENTO

Tel. : (0461) 984050 - 984262

Fax : (0461) 984140 - 980880

Internet: [www.figctaa.it](http://www.figctaa.it)

[www.lnd.it](http://www.lnd.it)

<http://www.settoregiovanile.figc.it/index.html>

Posta elettronica: : [sgstaa@tin.it](mailto:sgstaa@tin.it) - [figctnbz@eclipse-net.it](mailto:figctnbz@eclipse-net.it)

Stagione Sportiva 2001/2002

## Comunicato Ufficiale N° 04 del 19/07/2001

### INDICE

#### L.N.D.

- |   |    |
|---|----|
| 1. Comunicazioni della F.I.G.C..        | 62 |
| 2. Comunicazioni della L.N.D            | 64 |
| 3. Comunicazioni del Comitato Regionale | 72 |
| 4. Autorizzazione manifestazione        | 72 |

#### S.G.S.

- |                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 5. Autorizzazione manifestazione | 73 |
|----------------------------------|----|

# 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C..

## COMUNICATO UFFICIALE N. 59

Il Commissario Straordinario,

~~esaminata~~ la richiesta di modifica regolamentare di differenziazione per Calcio Maschile e Calcio Femminile dei parametri del premio di preparazione per calciatori e calciatrici, nonché la richiesta di sostituzione nel 3° capoverso del comma 3 dell'art. 96 N.O.I.F., della parola "analogamente" con "contestualmente";

~~ritenuto~~ di poter condividere i motivi della richiesta;

delibera

di modificare la tabella dei coefficienti relativi al "premio di preparazione" di cui al comma 1 dell'art. 96 N.O.I.F. come segue e del 3° capoverso del comma 3 dell'art. 96 N.O.I.F.:

### NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

#### VECCHIO TESTO

##### Art. 96

##### Premio di preparazione

1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale o biennale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI penultima società	PARZIALI ultima società	COEFF. TOTALE Società
Dilettanti	3 Categoria	0,40	0,60	1
	2	0,80	1,20	2
	1	1,30	1,70	3
	Promozione	1,70	2,30	4
	Eccellenza	2,00	3,00	5
Calcio a cinque e	Nazionale	2,50	3,50	6
	Regionale	1,30	1,70	3
Calcio Femminile Professionisti	Nazionale B	1,70	2,30	4
	Nazionale A	2,00	3,00	5
C1	C2	3,30	4,70	8
	C1	4,50	6,50	11
	B	6,50	8,50	15
	A	7,50	10,50	18

Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al "premio di preparazione", fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del "premio di preparazione" vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale o biennale nell'arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per intero.
3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in

#### NUOVO TESTO

##### Art. 96

##### Premio di preparazione

1. Invariato.

LEGA	CAMPIONATO	COEFFICIENTI PARZIALI penultima società	PARZIALI ultima società	COEFF. TOTALE Società
Dilettanti	3 Categoria	0,40	0,60	1
	2	0,80	1,20	2
	1	1,30	1,70	3
	Promozione	1,70	2,30	4
	Eccellenza	2,00	3,00	5
Calcio Femminile	Nazionale Dil.	2,50	3,50	6
	<b>Regionale</b>	<b>0,40</b>	<b>0,60</b>	<b>1</b>
Calcio a cinque	<b>Regionale B</b>	<b>1,30</b>	<b>1,70</b>	<b>3</b>
	<b>Nazionale A</b>	<b>1,70</b>	<b>2,30</b>	<b>4</b>
Professionisti	Regionale	1,30	1,70	3
	Nazionale B	1,70	2,30	4
C1	Nazionale A	2,00	3,00	5
	C2	3,30	4,70	8
	C1	4,50	6,50	11
	B	6,50	8,50	15
A	7,50	10,50	18	

2. Invariato.

3. Invariato.

società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati per ogni stagione sportiva dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice - Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C..

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, analogamente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegare, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e, in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della Società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegare le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente, nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'avvenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da otto Componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.

4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, **contestualmente**, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegare, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e, in caso dell'accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della Società obbligata.

Invariato.

Invariato.

Invariato.

Invariato.

4. Invariato.

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 70**

Il Commissario Straordinario

- ?? Visto l'art. 47 NOIF;  
 ?? rilevato che l'entrata in vigore del nuovo Statuto federale impone l'adeguamento della normativa regolamentare alla detta norma statutaria;  
 ?? considerato che la complessità di tale intervento, peraltro da effettuarsi sentite le Leghe, le Componenti ed i Settori dell'ordinamento federale comporta tempi necessariamente di lungo periodo;  
 ?? che le iniziative al riguardo già intraprese necessitano di opportuni approfondimenti;  
 ?? ritenuto pertanto che in deroga a quanto disposto dalla vigente normativa federale appare necessario disporre che, ai soli fini regolamentari, la prossima stagione 2001-2002 abbia inizio il 1° agosto 2001  
 delibera  
 ai soli fini regolamentari, la stagione sportiva 2001-2002 inizierà il 1° agosto 2001.

## **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D**

### **ORARI UFFICIALI**

Si rendono noti dis eguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2001/2002

- dal 19 agosto 2001	ore 16,00
- dal 30 settembre	ore 15,30
- dal 28 ottobre	ore 14,30
- dal 10 febbraio 2002	ore 15,00
- dal 31 marzo	ore 16,00
- dal 12 maggio	ore 16,30

Il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, le Divisioni e i Comitati Regionali della L.N.D. sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

### **CIRCOLARE 1**

#### **DURATA ATTIVITÀ AGONISTICA STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002**

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2001-2002, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2002.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

### **CIRCOLARE 2**

#### **Rapporti con le Emittenti Radiotelesive. private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelesive per la stagione sportiva 2001-2002.

- Le Emittenti Radiotelesive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2001-2002.
- Le Emittenti Radiotelesive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2001/2002 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
- Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelesive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data

fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

- d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento.

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengano alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali.

Si allega alla presente circolare il "Regolamento per la cronaca radiotelevisiva".

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

<p><b>REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI</b></p>
--

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

**REGOLAMENTO**

- 1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2001/2002, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.
- 2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2001/2002, il nulla-osta per l'esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:
  - **per l'esercizio della cronaca radiofonica:**  
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;
  - **per l'esercizio della cronaca televisiva:**  
sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata non superiore **ai tre minuti**.
- 3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00**.
- 4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che:
  - a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta;

- b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
  - c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69;
  - d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;
  - e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.
- 5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.
- 6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:
- a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;
  - b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo;
  - c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;
  - d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

- 7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:
- a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
  - b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

- 8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

- 9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale.
- La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.
- In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

- 10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;

- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonchè occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
  - di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
  - di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonchè sulle scale, le rampe ed i passaggi;
  - di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
  - di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.
- 11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonchè verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

\*\*\*\*\*

Il Legale Rappresentante della Emittente \_\_\_\_\_ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il "Regolamento" che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10 ed 11.

In fede

Il Legale Rappresentante dell'Emittente

\_\_\_\_\_

### **CIRCOLARE 3**

**Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2001/2002.**

#### **Art. 1 ACCESSO AGLI STADI**

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti che siano in possesso della "Tessera-Stampa" rilasciata dal C.O.N.I.;
- b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del "Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva" emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 2 del 2 luglio 2001.

#### **Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA**

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della "Tessera-Stampa" rilasciata dal C.O.N.I. o dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare.

#### **Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA**

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della "Tessera-Stampa" rilasciata dal C.O.N.I. o dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

#### **Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.

#### **Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle "Carte Federali".

#### **Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

#### **Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI**

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

#### **Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

L'art. 48 comma 2 del "Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti" stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del "Tagliando d'accesso" allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

#### **Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI**

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2001/2002.

Le "Tessere-Stampa" e i "Tagliandi di accesso" di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle "Tessere-Stampa" e dei "Tagliandi di accesso" dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;



- a/2 - le "Tessere-Stampa" saranno valide per l'intera stagione sportiva 2001/2002; i "tagliandi di accesso" saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle "Tessere-Stampa" dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2001/2002; le richieste di rilascio dei "Tagliandi di accesso" dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le "Tessere-Stampa" potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i "Tagliandi di accesso" potranno essere rilasciati ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di "inviati", da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i "Tagliandi di accesso" potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del "Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva";
- a/7 - i "Tagliandi di accesso" potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei "Tagliandi di accesso" saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nullaosta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del "Tagliando di accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della "Tessera - Stampa";
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il "Tagliando di accesso" per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1 del C.G.S.-

## **CIRCOLARE N. 4**

Si riporta per opportuna conoscenza, il testo della Circolare n. 7-2001, emanata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto:

### **Tenuta della contabilità semplificata - Elevazione del limite di ricavi a lire 600 milioni - D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222, pubblicato nella G.U. n. 135 del 13 giugno 2001.**

Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 12 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 135 del 13 giugno u.s. sono state apportate sostanziali modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di IVA per le imprese minori.

In particolare, con l'art. 1 è stato riformulato l'art. 18 del D.P.R. n. 600/73, elevando a lire 600 milioni il limite dei ricavi, prima stabilito in lire 360 milioni, conseguiti in un anno intero dalle imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi, entro il quale le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria con l'obbligo di attenersi, salvo opzione per la medesima contabilità ordinaria, al regime di contabilità semplificata.

Resta, invece, invariato il limite di un miliardo di lire per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività.

In definitiva, i soggetti diversi dalle società di capitali, ivi compresi gli enti non commerciali e, quindi, le associazioni sportive che hanno per oggetto prestazioni di servizi, tra le quali, ad esempio, vanno ricondotte l'attività spettacolistica, la sponsorizzazione, pubblicità ecc., i cui ricavi di natura commerciale non superano

annualmente il predetto importo di lire 600 milioni, sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili previste dal codice civile nei confronti delle società di capitali e di altri soggetti richiamati dallo stesso art. 18 del D.P.R. n. 600/73.

Gli enti non commerciali e, quindi, le associazioni sportive, ai quali si applicano, per effetto dell'art. 20 dello stesso D.P.R. n. 600, tra l'altro, le disposizioni del precedente art. 18, rientrano, pertanto, tra i destinatari delle nuove disposizioni e, qualora non superino il nuovo limite di lire 600 milioni di ricavi derivanti da prestazioni di servizi, sono tenuti alla contabilità semplificata, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria.

Gli adempimenti richiesti dalla contabilità semplificata consistono nell'obbligo di tenuta dei registri richiesti dalla normativa IVA opportunamente integrati con i componenti positivi e negativi relativi ad operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa, che non hanno trovato collocazione nei medesimi registri in quanto non afferenti cessioni di beni o prestazioni di servizi (ammortamenti, rimanenze, compensi, oneri, TFR, ecc.).

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora l'ammontare di lire 600 milioni non venga superato.

### **Modifiche ai fini IVA**

Il D.P.R. n. 222 ha, di conseguenza, modificato, con gli artt. 2 e 3, l'art. 32 del D.P.R. n. 633/72 e l'art. 7 del D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999, concernenti l'IVA.

L'art. 32 del D.P.R. n. 600/72 che reca semplificazioni per i contribuenti minori relativamente alla fatturazione ed alla registrazione, è stato opportunamente modificato stabilendo che possono adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione (artt. 21 e 23 del D.P.R. n. 600) mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia (quest'ultima costituisce fattura agli effetti dell'art. 21), i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi, resta applicabile il limite di lire 600 milioni relativamente a tutte le attività esercitate.

Il predetto limite di lire 600 milioni opera anche ai fini dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 per i contribuenti che intendono optare per la dichiarazione periodica IVA trimestrale anziché mensile con conseguente versamento dell'imposta con cadenza trimestrale (entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri mentre la liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre è effettuata entro il giorno 16 marzo dell'anno di riferimento) maggiorando le somme dovute degli interessi nella misura dell'1%.

### **Decorrenza del nuovo limite**

E' da ritenere che i soggetti che nel 2000 hanno conseguito ricavi in misura non superiore al nuovo limite di lire 600 milioni, possano rientrare nella disciplina della contabilità semplificata e delle semplificazioni IVA già con il periodo d'imposta 2001.

Poiché la modifica della normativa è avvenuta nel corso del periodo d'imposta 2001, è da ritenere possibile l'esercizio dell'opzione per la contabilità ordinaria da parte dei soggetti che nel 2000 hanno superati i 360 milioni di lire ma non i 600 milioni di lire di ricavi e che intendono rimanere nel regime della contabilità ordinaria.

Tuttavia, è da tenere presente che, ai sensi del D.P.R. n. 442/97, le opzioni vanno comunicate nella prima dichiarazione annuale IVA che si presenta successivamente alla scelta operata. Infatti, ai sensi del D.P.R. n. 442, le opzioni e revoche si desumono dal comportamento concludente del contribuente.

Comunque, in ordine alla disciplina della fase transitoria, si fa riserva di far conoscere tempestivamente le eventuali disposizioni che verranno emanate dall'Agenzia delle entrate.

### **Soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991**

E' opportuno precisare che il limite di lire 600 milioni introdotto dal D.P.R. n. 222 non comporta alcuna modifica al limite di cui alla legge n. 398/91, elevato già dall'art. 25 della legge n. 133 del 1999, che rimane, pertanto, stabilito in lire 360 milioni.

## **CIRCOLARE N. 5**

Si riporta per opportuna conoscenza, il testo della Circolare n. 8-2001, emanata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C. avente per oggetto:

### **Termini di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (D.P.C.M. 18 giugno 2001), UNICO e IVA – termini di versamento delle imposte dovute**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2001, pubblicato nella G.U. n.143 del 22 giugno u.s., è stato prorogato al prossimo **15 ottobre** il termine per la trasmissione in via telematica **della dichiarazione dei sostituti d'imposta - Modello 770** -, termine precedentemente fissato al 30 giugno scorso e, quindi, al successivo 2 luglio, cadendo il 30 giugno di sabato.

Tanto si porta a conoscenza delle società e associazioni dipendenti a modifica di quanto, a suo tempo, comunicato con Circolare n. 6 - 2001/U.S.T. del 28 maggio 2001.

Si ricorda, poi, che **entro il 20 luglio p.v.** scade il termine per la trasmissione in via telematica della **dichiarazione annuale IVA** da parte dei soggetti obbligati alla dichiarazione stessa in via autonoma e, cioè, tra gli altri, da parte dei soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, quali, ad esempio, società con bilancio chiuso al 30 giugno.

Entro lo stesso termine del **20 luglio** va effettuato l'eventuale versamento dell'IVA annuale - cui si sarebbe dovuto procedere già entro il 16 marzo - con maggiorazione dello 0,40% calcolata sul tributo comprensivo di altra maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese relativamente al periodo tra il 16 marzo ed il 20 giugno 2001.

Sempre entro la stessa data del **20 luglio 2001** vanno trasmesse in via telematica **le dichiarazioni periodiche IVA** del mese di aprile 2001 e del primo trimestre dello stesso 2001, mentre entro il prossimo 31 luglio deve aver luogo la trasmissione in via telematica della dichiarazione periodica IVA relativa allo scorso mese di maggio.

Infine, **entro il 20 luglio** i soggetti il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare (bilancio al 31 dicembre) devono presentare, **a mezzo posta o banca**, la dichiarazione ai fini IRPEG e IRAP con relativo **versamento delle imposte maggiorato dello 0,40%**.

Scade, invece il **31 ottobre** il termine per la trasmissione in via telematica della dichiarazione stessa, **ferma restando la data del 20 luglio per il pagamento delle imposte**.

Si ricorda che sono obbligati al fisco telematico, tra l'altro, i contribuenti che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- a) siano tenuti nel 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
- b) siano tenuti nel 2001 alla presentazione del Modello 770 in forma autonoma o unificata;
- c) siano società di capitale o enti commerciali residenti in Italia.

**Le persone fisiche** e le società di persone, invece, potranno presentare il Modello **UNICO 2001 entro il 31 luglio**, dopo aver provveduto al pagamento delle imposte dovute, maggiorate dello 0,40%, **entro il 20 luglio**.

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 6**

### **STAGIONE SPORTIVA 2001/2002**

Si rende noto che, in attuazione della delibera assunta dal Consiglio Direttivo della L.N.D. nella riunione del 25 gennaio 2001, con decorrenza dalle ore 24 del 30/6/2001 la polizza infortuni obbligatoria relativa ai tesserati con le società dilettantistiche di calcio in essere con la Levante Norditalia Assicurazioni, garantisce anche la spesa relativa all'acquisto dei tutori ortopedici immobilizzanti e le seguenti prestazioni specialistiche: tac, risonanza magnetica, ecografia ed artroscopia diagnostica.

Il rimborso viene effettuato con il massimo di lire di un milione e con detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di lire 200.000 per sinistro.

La liquidazione del suddetto massimale è indipendente dal rimborso di spesa di cura ospedaliera e da quello relativo alle spese pre e post di intervento chirurgico.

Inoltre, tutte le garanzie della polizza infortuni varranno per i dirigenti delle società sportive associate alla L.N.D. esclusivamente durante lo svolgimento della attività di assistente all'arbitro durante le gare ufficiali.

**Si precisa che tali estensioni di garanzia non comportano ulteriore costo aggiuntivo sulle polizze base.**

Si ricorda altresì ai Comitati ed alle Divisioni della L.N.D., e a tutte le Società sportive associate, che è sempre attivo il Servizio di Consulenza Assicurativa fornito dal Dott. Bruno Di Cola, disponibile nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, contattando i seguenti numeri telefonici:

**368 / 3137295**

**335 / 8280450**

### **COMUNICAZIONE TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI**

I calciatori stranieri residenti in Italia e in possesso di regolare permesso di soggiorno e/o residenza nel nostro Paese, con particolare riguardo ai minori di età che si sono stabiliti in Italia con le proprie famiglie, hanno libero accesso al tesseramento con le società dilettantistiche di calcio e tale vincolo sarà considerato a tempo indeterminato.

I calciatori sopra indicati non dovranno essere mai stati tesserati con Società straniere di calcio, e quindi non dovranno rientrare tra quelli provenienti da Federazioni estere. La Lega Dilettanti ritiene che la certificazione in questione possa essere firmata congiuntamente dalla società italiana interessata e dal calciatore stesso, fatta salva ovviamente la riserva della F.I.G.C. di effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti del caso.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina del tesseramento dei calciatori provenienti da Federazione estera, rimane regolamentata dall'art. 40, comma 11, delle N.O.I.F..

----- 000 -----

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

Si riporta estratto del Comunicato Ufficiale nr. 3 del 12 luglio 2001 riguardante la voce Tasse e depositi del punto 1.1.2. Iscrizioni ai Campionati:

#### **ACCONTO ASSICURAZIONE**

L'acconto dell'Assicurazione **dovrà essere versato entro, non oltre il 10 settembre 2001**, attenendosi ai seguenti importi:

Eccellenza, Promozione, 1 <sup>^</sup> , 2 <sup>^</sup> , 3 <sup>^</sup> Categoria	Lire 1.500.000
Juniores Provinciale pura, Under 21 pura	Lire 1.500.000
Calcio a Cinque, Calcio Femminile	Lire 1.000.000
Amatori	Lire 500.000

#### **SVINCOLI D'AUTORITÀ**

Si rende noto che sul Comunicato Ufficiale nr. 4 del 19.07.2001 del Comitato Regionale Trentino Alto Adige sono riportati i nominativi dei calciatori svincolati d'autorità per inattività per effetto dell'art. 109 delle N.O.I.F..

----- 000 -----

### **4. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE**

Sono state autorizzate ed approvate le seguenti manifestazioni:

*Amichevole " A.C. Pinè – Piacenza F.C. "*

La manifestazione è organizzata dalla **Società A.C. Pinè** ed avrà svolgimento il **19 luglio 2001** sul campo da giuoco di Bedollo.

*Amichevole " U.S. Primiero S. Martino – A.C. Palermo "*

La manifestazione è organizzata dalla **Società Pol. Primiero S. Martino** ed avrà svolgimento il **21 luglio 2001** sul campo da giuoco di Mezzana.

*Amichevole " Pol. Dimaro Folgarida – A.C. Genoa "*

La manifestazione è organizzata dalla **Società U.S. Dimaro Folgarida** ed avrà svolgimento il **21 luglio 2001** sul campo da giuoco di Dimaro.

*Amichevole " U.S. Ravinense – A.C. Genoa "*

La manifestazione è organizzata dalla **Società U.S. Ravinense** ed avrà svolgimento il **22 luglio 2001** sul campo da giuoco di Dimaro.

*Amichevole " U.S. Gardolo – A.C. Palermo "*

La manifestazione è organizzata dalla **Società U.S. Primiero S. Martino** ed avrà svolgimento il **22 luglio 2001** sul campo da giuoco di Mezzana.

*Amichevole " A.C. Pinzolo Campiglio – F.C. Crotone "*

La manifestazione è organizzata dalla **Società A.C. Pinzolo Campiglio** ed avrà svolgimento il **24 luglio 2001** sul campo da giuoco di Pinzolo.

*Trofeo " Trentino Cup "*

Manifestazione riservata al squadre professionistiche.

La manifestazione è organizzata dalla **Società A.C. Pinzolo Campiglio** ed avrà svolgimento il **27 luglio 2001** sul campo da giuoco "Briamasco" di Trento.

*Torneo " Daniele Faustini "*

Manifestazione riservata al squadre di 1^ categoria.

La manifestazione è organizzata dalla **Società U.S. Garibaldina** ed avrà svolgimento il **29 agosto 2001** sul campo da giuoco di San Michele all'Adige.

**S.G.S.**

**5. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE**

E' stata autorizzata ed approvata la seguente manifestazione:

*IX Memorial " Bepo Foches "*

Manifestazione riservata alle categorie Pulcini.

La manifestazione è organizzata dalla **Società U.S. Villazzano** ed avrà svolgimento dal **16 settembre al 28 ottobre 2001** sul campo da gioco del Centro Sportivo "Don Onorio Spada" di Villazzano.

**Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 19/07/2001.**

Il Segretario  
(Roberto Bertelli)

Il Presidente  
(Ettore Pellizzari)